

TRUST ESTERO E RISERVA DI GIURISDIZIONE: I LIMITI (MOLTO CONCRETI) DELLA LIBERTÀ DI SCELTA

Può una clausola che riservi la giurisdizione al giudice straniero “blindare” un trust rispetto alle iniziative dei creditori in Italia?

La Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 stabilisce che la legge scelta nell’atto istitutivo del trust regola la validità del trust, la sua interpretazione, i suoi effetti e l’amministrazione del trust.

È approdata in Cassazione la questione della tutela dei creditori rispetto a beni segregati in trust. In base al regolamento del trust - redatto ai sensi della legge del Jersey - spettava alla Royal Court la giurisdizione esclusiva in ordine a ogni questione concernente il trust, con conseguente preclusione per i giudici italiani di valutarne la validità o l’efficacia.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 26471 del 1° ottobre 2025, si sono espresse diversamente.

La riserva di giurisdizione vale tra disponente, trustee e beneficiari, ma non è opponibile ai terzi che agiscano per tutelare i propri diritti di credito nei confronti del trust.

La Corte richiama infatti l’art. 15 della Convenzione dell’Aja (1° luglio 1985), che tutela espressamente i creditori e i terzi in buona fede: l’opponibilità ai terzi è stabilita dalla legge nazionale, non da quella scelta dal disponente. Le norme a tutela dei creditori del disponente – come ad esempio l’art. 2901 del codice civile in materia di revocatoria – non possono essere aggirate dal regolamento del trust convenendo una clausola di giurisdizione “su misura”.

Un principio chiaro per chi opera nella pianificazione patrimoniale: la libertà di istituire in Italia un trust regolamentato ai sensi di legge straniera non può evitare l’applicabilità agli apporti al trust della legge italiana rispetto alle iniziative di creditori. Il trust resta soggetto al controllo dell’ordinamento italiano quando persegua scopi elusivi o fraudolenti.